

Sent. n. 34/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della

dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle

pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79926 del Registro di

Segreteria,

sul ricorso proposto dai sig.ri:

- XX (c.f. omissis);

- YY (c.f. omissis);

- ZZ (c.f. omissis);

rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Leone

(c.f. LNEFNC80E28D976S), dall'avv. Simona Fell (c.f.

FLLSMN85R68G273D) e dall'avv. Ciro Catalano (c.f.

CTLCRI89A28G273R) del Foro di Palermo,

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.

80078750587), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia

Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

Visto il ricorso e gli atti di causa;

uditi all'udienza del 15 gennaio 2025, con

l'assistenza del segretario dott.ssa Sara Dima,

l'avv. Francesca Mastroianni, in sostituzione degli

Avv.ti Ciro Catalano, Simona Fell e Francesco Leone,

per il ricorrente e l'avv. Filippo Mangiapane, in

sostituzione dell'avv. Flavia Incletolli, per l'Inps.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso del 9 marzo 2023 i sig.ri XX, YY

e ZZ chiedevano di accertare il diritto al

ricalcolo delle pensioni ad essi attribuite, in

applicazione del disposto di cui all'art. 54, d.p.r.

n. 1092/1973, con applicazione dell'aliquota del 2,44

per cento per ogni anno utile ai fini della

liquidazione della quota retributiva, con diritto

agli arretrati, oltre rivalutazione e interessi.

2. In particolare il sig. XX, già dipendente

dell'Esercito Italiano, era stato collocato in

pensione, calcolata con il sistema misto, dal 2

ottobre 2018. Al 31 dicembre 1995 aveva maturato

un'anzianità contributiva pari a 12 anni e 1 mese.

Il sig. YY, già dipendente dell'Arma dei

Carabinieri, era stato collocato in pensione,
calcolata con il sistema misto, dal 31 luglio 2012.

Alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato
un'anzianità contributiva pari a 14 anni e 9 mesi.

Il sig. ZZ, già dipendente dell'Arma dei

Carabinieri, era stato collocato in pensione
calcolata con il sistema misto dall'11 giugno 2018.

Alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato
un'anzianità contributiva pari a 10 anni e 7 mesi.

I ricorrenti rilevavano che il trattamento
pensionistico era stato liquidato con applicazione
dell'aliquota di cui all'art. 44, d.p.r. n.

1092/1973, relativo al personale civile, anziché con
quella più favorevole prevista dal successivo art.

54, relativo al personale militare. Avevano

presentato all'Istituto previdenziale (il sig. XX

in data 1° febbraio 2023, i sig.ri YY e ZZ

in data 23 novembre 2022) istanza di ricalcolo della

pensione, con applicazione del coefficiente di

rendimento previsto dal citato art. 54, senza

ricevere alcun riscontro.

3. Con memoria del 23 gennaio 2024 si costituiva in

giudizio l'Inps. In via preliminare eccepiva la

prescrizione dei ratei maturati oltre il quinquennio

antecedente alla notifica del ricorso. Nel merito chiedeva di rigettare la domanda in quanto infondata e, in subordine, chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere.

Con successiva memoria del 5 febbraio 2024 l'Inps depositava la determinazione di riliquidazione relativa alla posizione del sig. YY in applicazione dell'art. 54, d.p.r. n. 1092/73. Con tale determinazione venivano riconosciuti anche gli interessi con decorrenza fino al 23 novembre 2017, in considerazione della maturazione della prescrizione per i ratei precedenti, stante l'interruzione della prescrizione intervenuta con l'istanza del 23 novembre 2022.

Con ulteriore memoria dell'8 ottobre 2024, l'Inps comunicava l'intervenuta riliquidazione in applicazione dell'art. 54, d.p.r. n. 1092/1973 nei confronti del sig. ZZ, con pagamento effettuato sulla rata di febbraio 2023.

Con la medesima memoria faceva altresì presente che la sede competente aveva comunicato che avrebbe proceduto nel più breve tempo possibile anche per il sig. XX, "appena la sede di Montesacro avrà trasmesso alla scrivente il file s7".

4. Su richiesta delle parti, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2024, la trattazione del giudizio veniva rinviata all'udienza del 15 gennaio 2025, per consentire all'Inps di provvedere alla riliquidazione anche nei confronti del sig. XX, avendo il difensore dei ricorrenti espresso l'adesione alla richiesta di cessata materia del contendere nei confronti dei sig. YY e ZZ.

5. All'udienza del 15 gennaio 2025 sono comparsi, come da verbale, l'avv. Francesca Mastroianni per i ricorrenti e l'avv. Filippo Mangiapane per l'Inps, che hanno confermato la richiesta di cessata materia del contendere nei confronti dei sig.ri YY e ZZ e hanno per il resto ribadito le conclusioni già formulate, evidenziando che non era intervenuta alcuna novità in relazione a tale posizione.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con riferimento alla disciplina applicabile alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema

misto al personale militare, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore ai 15 anni.

Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale si sono pronunciate con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, da intendersi qui integralmente richiamate, ritenendo di dover aderire ai principi ivi affermati.

La sentenza n. 1/2021/QM ha affermato che “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”. Con la sentenza n. 12/2021/QM hanno altresì affermato che “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art.

1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

2. Tutto ciò considerato, risulta in atti che è stata effettuata la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con corresponsione dei relativi arretrati e accessori, nei confronti dei sig.ri YY e ZZ, per quest’ultimo nei limiti della prescrizione quinquennale maturata rispetto al primo atto interruttivo della stessa.

Al riguardo, considerate la richiesta dell’Inps e l’adesione manifestata in udienza dal difensore dei ricorrenti, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.

3. Non risulta invece allo stato effettuata la richiesta riliquidazione nei confronti del sig. XX, per il quale l’Inps ha comunicato di essere in attesa della trasmissione di atti da parte della sede di Montesacro.

In considerazione della richiamata interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie e tenuto conto della richiesta del ricorrente di accertare il diritto alla riliquidazione della pensione nei sensi indicati dalle richiamate pronunce delle SS.RR. di questa Corte n. 1 e n. 12/2021/QM, il ricorso deve essere accolto nei confronti del sig. XX, con conseguente riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo del coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44 per cento tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

Sono altresì dovuti i conseguenti arretrati, sui quali spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri operativi indicati da SS.RR., sent. 10/QM/2002 (da intendersi qui richiamata). Da precisarsi, al riguardo, che alcuna prescrizione è maturata nei confronti del sig. XX, atteso che il medesimo è in quiescenza dal 2 ottobre 2018 e che risulta presentata l'istanza di riliquidazione in

data 1° febbraio 2023, con il conseguente effetto interruttivo della prescrizione stessa.

4. Tenuto conto delle recenti pronunce delle Sezioni Riunite di questa Corte in sede nomofilattica, come sopra richiamate, le spese legali sono compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva,

respinta ogni contraria eccezione o deduzione,

- dichiara la cessata materia del contendere nei confronti dei sig.ri YY e ZZ;

- accoglie il ricorso nei confronti del sig.

XX e per l'effetto riconosce il diritto del

ricorrente a vedersi computata l'aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento ai fini della liquidazione della quota retributiva di pensione.

Sugli arretrati conseguenti alla riliquidazione della pensione spettano gli accessori di legge come da motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA